



Comune di Porto Torres

Ordinanza Sindacale n° 55 del 31/12/2024

Proponente: Area ambiente, protezione civile, polizia locale
Servizio: Servizio Polizia Locale

Dirigente/Responsabile: Dott. Fois John Frank

Oggetto: Divieto di accensione e lancio di fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici che possano provocare disturbo o molestia a soggetti deboli e/o animali. Periodo 31 dicembre 2024 - 6 gennaio 2025.

Premesso che l'art. 50 del Testo Unico Enti Locali, prevede che il Sindaco adotti ordinanze per garantire la vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tranquillità e del riposo dei propri cittadini:

Considerato che

- in occasione delle festività in particolare di Capodanno/Epifania è tradizione effettuare festeggiamenti particolari, normalmente condivisi e tollerati dalla cittadinanza;
- l'uso incontrollato di petardi, botti e fuochi d'artificio durante tali occasioni, senza l'adozione delle minime precauzioni è causa di disagio e oggetto di lamento da parte dei cittadini;
- puntualmente, la cronaca nazionale riferisce del sequestro da parte degli organi preposti di ingenti quantitativi di artifici illeciti, messi abusivamente in commercio per l'occasione;
- esiste un oggettivo pericolo anche per i petardi, dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi pur sempre di materiali esplosivi che in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- seppur in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati senza le opportune cautele in luoghi affollati o da bambini;
- il rumore e gli effetti luminosi provocati dai fuochi d'artificio, creano in soggetti deboli, quali bambini, persone anziane e /o ammalate, etc, reazioni di disagio psicofisico;
- l'accensione dei fuochi d'artificio provoca una serie di conseguenze negative anche a carico degli animali d'affezione, nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre, ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli così anche al rischio di

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

smarrimento e/o investimento (quando tali botti non esplodono proprio a ridosso di animali vaganti o di proprietà, sia d'affezione che selvatici, causandone il ferimento o la morte per ustioni e bruciature);

- i danni arrecati agli animali possono configurare il reato di maltrattamento previsto dal Titolo IX bis del Codice Penale, istituito dalla Legge 189/2004, in quanto trattasi di lesioni (o morte) "cagionate" (v. Art. 544 bis C.P.) senza necessità o per crudeltà, se non intenzionalmente certo per colpa grave, tenuto conto di quanto previsto dalle normative;
- il Comune è responsabile della protezione degli animali sul proprio territorio ai sensi dell'art. 3 del DPR 31 marzo 1979 per cui "*è attribuita ai Comuni, singoli o associati, ed alle Comunità montane, ai sensi degli articoli 27, primo comma, lettera a), e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la funzione, esercitata dall'Ente nazionale protezione animali, di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico*";
- possono determinarsi anche ingenti danni economici alle cose, per il rischio di incendio connesso al loro contatto con le sostanze esplosive, in particolare a danno di automobili, cassonetti, etc.;

Dato atto che per "incolumità pubblica" si intende *l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.*

Rilevata la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone e, in particolare, in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di culto, luoghi di cura, rifugi per animali e colonie feline, anche ai sensi dell'articolo 659 del Codice penale (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone);

Preso atto che il Comune di Porto Torres non ha il potere di vietare la vendita nel proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati; quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico;

Considerato che l'Amministrazione Comunale:

- ancorché nella città non siano mai stati segnalati infortuni significativi legati al lancio di petardi, intende promuovere una specifica attività di prevenzione, a tutela dell'incolumità dei cittadini, nella quale è fortemente impegnata anche la Polizia Locale;
- ritenendo comunque insufficiente e inadeguato il ricorso ai soli strumenti repressivi, intende appellarsi anche al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, in merito alla consapevolezza dei rischi derivanti per la sicurezza delle persone;

Visti:

- la circolare 11 gennaio 2001 n. 559 del Ministero dell'Interno – *Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- l'art 57 del T.U.L.P.S. il quale vieta senza licenza dell'Autorità Locale di P.S. di lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio in luogo abitato e nelle adiacenze o lungo una pubblica via, nonché l'art. 101 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.;
- l'art.50 D.L.gs. n. 267/2000;
- l'art.7 bis D.L.gs. n.267/2000;
- la Legge n. 689/1981;
- la Legge n.125/2008;
- la Legge n. 94/2009;
- l'art.3 DPR 31 marzo 1979;
- l'art 659 Codice Penale (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) e l'art. 703 Codice Penale (Accensioni ed esplosioni pericolose);
- la Legge n.189/2004;
- il Regolamento di Polizia Locale approvato con delibera di Giunta n. 217 del 16/11/2021;
- il Regolamento per la tutela, detenzione e conduzione degli animali approvato con Delibera C.C. n. 114 del 24/11/2016, in particolare l'art. 8, comma 17.

ORDINA

- ai fini della tutela dell'incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione, della tutela del decoro e della vivibilità urbana, nonché per la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, **il divieto assoluto, di utilizzo di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili materiali pirotecnici, dalle ore 14.00 del 31 dicembre 2024 e sino alle ore 23.59 del 6 gennaio 2025**, su tutto il territorio comunale, urbano e non urbano. Il divieto è esteso anche ai luoghi privati chiusi o aperti fatto salvo ove vi siano regolari autorizzazioni ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti.
- **La sanzione** in violazione della presente è **da ritenersi doppia** qualora l'infrazione avvenga in luoghi affollati e in presenza di bambini e animali.
- **È vietato** altresì condurre in qualsiasi momento animali d'affezione in luoghi dove vengano effettuati spettacoli pirotecnici autorizzati.

RACCOMANDA

- **a tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private**, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute e simili prospicienti la pubblica via, aree pubbliche, o private ad uso pubblico, di porgere la massima attenzione e ogni precauzione utile e necessaria nell'effettuazione di spari, scoppi, lanci di fuochi pirotecnici, mortaretti, e simili. Inoltre di evitare il lancio dei predetti artifici, nonché la caduta di altri oggetti pericolosi per la pubblica incolumità, verso luoghi pubblici o di uso pubblico in particolare in prossimità di uffici pubblici, luoghi di culto, luoghi di cura e di assistenza;
- **di non affidare a minori** prodotti pirotecnici che, anche se non siano espressamente a loro vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego o che comportino comunque un sia pur minimo livello di pericolo in caso di utilizzo maldestro;
- **di non raccogliere** eventuali petardi, botti o altri prodotti pirotecnici inesplosi che dovessero essere rivenuti.

- **ai proprietari di animali d'affezione**, di vigilare e di attivarsi affinché il disagio degli animali determinato dagli eventuali scoppi non causi danni alle persone e agli animali medesimi;

DISPONE CHE

- **Eventuali deroghe** all'uso di fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti e lancio di razzi, nel rispetto delle normative vigenti, potranno essere concesse dall'autorità competente, su richiesta scritta e motivata, nell'ambito della tenuta di particolari manifestazioni a norma del vigente T.U.L.P.S.
- **La violazione alla presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e ss.mm.ii. di importo compreso tra € 25,00 a € 500,00, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato e illecitamente detenuto, ai sensi dell'art. 13 della L. 24.11.1981 n. 689 e ss.mm.ii. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20, comma 5, della medesima legge, fatte salve, inoltre, eventuali e ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte dalla stessa legge 689/1981;**
- per quanto concerne il divieto di effettuare, o far effettuare, in luogo pubblico o di uso pubblico e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico, lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici simili e di ogni tipo di fuoco pirotecnico, anche se di libera vendita, la violazione sanzionatoria da applicare è quella dell'articolo **703 del Codice Penale** che prevede che *"chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi o, in genere, fa accensioni od esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda fino a € 103,00, con l'aggravante che se lo sparo è commesso in un luogo ove vi sia l'adunanza od il concorso di persone, la pena è dell'arresto fino ad un mese"*;
- **In caso di mancata ottemperanza** alla presente ordinanza il Comune, oltre ad avviare le necessarie azioni verso i responsabili, provvederà a dare nel contempo comunicazione all'Autorità Giudiziaria, sia per la **violazione dell'art. 650 C.P.**, sia per l'accertamento di tutte le responsabilità.
- gli Agenti della Polizia Municipale di Porto Torres e gli altri Agenti della Forza Pubblica facciano osservare la presente Ordinanza;
- **questa Ordinanza annulli e sostituisca ogni altra** eventuale che dovesse contrastare nei contenuti la presente Ordinanza;
- **la stessa sia inviata:**
 - alla Prefettura UTG di Sassari (protocollo.prefss@pec.interno.it);
 - alla Polizia di Stato – (dipps179.7300@pecps.poliziadistato.it);
 - al Comando Stazione Carabinieri di Porto Torres (pec: tss26942@pec.carabinieri.it);
 - alla Guardia di Finanza di Porto Torres (pec:(ss1350000p@pec.gdf.it);
 - al Corpo Forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna cfva.direzione@pec.regione.sardegna.it; cfva.sir.ss@regione.sardegna.it;
 - al Comando Polizia Locale - polizia.municipale@pec.comune.porto-torres.ss.it.

I N F O R M A C H E

- il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente competente Dott. John Fois (pec: polizia.municipale@pec.comune.porto-torres.ss.it);
- gli atti relativi al presente procedimento sono depositati presso il Comando di Polizia Locale – Piazza Walter Frau, 2 - 07046 Porto Torres (SS).
- la presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni, sul sito istituzionale del Comune di Porto Torres.
- La presente ordinanza entra in vigore sin dal giorno di inizio della sua pubblicazione.
- La medesima sarà portata, altresì, a conoscenza della cittadinanza tramite pubblicazione sul sito <https://www.comune.porto-torres.ss.it> e mediante adeguate azioni informative sul sito istituzionale, sui quotidiani locali ed emittenti radio-televisive;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 si comunica che la presente ordinanza può essere impugnata nanti il Tribunale Amministrativo della Sardegna nel termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 - 9 e ss. D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

IL SINDACO